

# CAMERA DEI DEPUTATI N° 2202

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TEDESCHI, CITARISTI, VISCARDI, FERRARI SILVESTRO, ABETE, BIANCHINI, BONFERRONI, BRICCOLA, FAUSTI, MERLONI, NAPOLI, ORSENIGO, ROCCHI, ROSSI, RIGHI, SANGALLI, ZOSO, MORO, CACCIA**

*Presentata il 24 ottobre 1984*

**Interventi per favorire l'introduzione ed incentivare l'impiego dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese e le imprese artigiane**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il ruolo dell'innovazione tecnologica come fattore determinante per il successo del sistema produttivo nazionale, già oggi cruciale, è destinato a crescere ulteriormente con riferimento soprattutto alla competitività internazionale, al conseguente mantenimento dei livelli occupazionali e alla trasformazione verso nuove professionalità

L'intervento pubblico nel settore a sostegno dell'effettiva introduzione di nuove tecnologie relativamente ai processi di produzione o alla realizzazione e diffusione di nuovi prodotti è particolarmente necessario per le piccole e medie imprese e per le imprese artigiane che rappresentano un punto di forza del nostro assetto produttivo, anche se per la loro natura, hanno raramente le disponibilità di capi-

tale e le capacità organizzative e professionali necessarie per prendere efficacemente parte alla trasformazione in corso e padroneggiarla per quanto possibile

I provvedimenti legislativi destinati all'innovazione tecnologica per le imprese industriali grandi e piccole, in particolare la legge n. 46, del 1982, hanno avuto per le imprese piccole e medie e per l'artigianato un effetto pratico molto limitato. In gran parte ciò è dovuto alla complessità delle procedure ed alla mancanza di una funzione di raccordo e collegamento del multiforme e frammentato sistema imprenditoriale in direzione del patrimonio di tecnologia già esistente o rapidamente acquisibile nel paese o all'estero

Questa proposta di legge si propone tre obiettivi, che oltre ad essere tra loro compatibili, si rinforzano a vicenda

1) rendere disponibili alle imprese risorse finanziarie per interventi di innovazione tecnologica;

2) realizzare in sede decentrata degli snodi di comunicazione che diffondano l'informazione ed aggregino e stimolino la domanda di innovazione;

3) valorizzare le capacità di contributo degli enti pubblici già attivi nel settore (il CNR nelle acquisizioni delle tecnologie, l'ENEA anche nella loro utilizzazione presso il sistema industriale e le camere di commercio) per creare una disponibilità di risorse reali, di competenze e di gestione programmatica degli interventi, direttamente finalizzata al processo di trasferimento.

Per la realizzazione di questi obiettivi nella proposta di legge sono adottati alcuni indirizzi di fondo che tengono conto dell'esperienza finora acquisita con i precedenti strumenti di intervento pubblico nel settore.

Le imprese debbono essere, direttamente o attraverso propri organismi associativi, parte determinante del processo decisionale nonché utente diretto e immediato delle risorse finanziarie e dei servizi reali, tecnici e organizzativi, resi disponibili dallo Stato. Una pluralità di strutture di collegamento, nessuna delle quali abbia carattere di esclusività, potranno facilitare l'accesso a dette risorse da parte delle imprese.

La funzionalità dello strumento di intervento pubblico è misurata dalla tempestività dell'intervento, oltre che dalla qualità delle scelte nella destinazione dei fondi. Questo risultato può essere ottenuto anche evitando la creazione di nuove strutture burocratiche che sono costose, hanno un lungo periodo di gestazione e avviamento prima del loro effettivo decollo e soprattutto hanno tendenza a divenire stabili e ad autopertpetuarsi. La proposta di legge alla vostra attenzione è basata invece sulla riforma e sul recupero di efficienza e produttività di strutture pubbliche già esistenti ed operanti nel paese.

Ma l'indirizzo più significativo adottato, con una corretta applicazione dell'orientamento generale verso la delegificazione di cui tanto si parla, ma che stenta a concretizzarsi, è quello di definire per legge solo i criteri generali e le scelte di congruenza con la manovra di politica economica in atto, lasciando al Governo e alla amministrazione la facoltà di precisare le modalità operative anche allo scopo di responsabilizzarla sulla tempestività delle azioni alla stessa affidate.

La proposta di legge è strutturata in cinque articoli. Il primo ne definisce l'obiettivo di favorire l'introduzione di nuove tecnologie e l'incentivazione del loro impiego nelle attività di produzione e commercializzazione svolte da piccole e medie imprese, industriali, agricole e dei servizi e da imprese artigiane, comprese le diverse forme di associazione.

Il meccanismo di messa a disposizione di risorse finanziarie, definito nell'articolo 2, è basato sull'istituzione di un fondo con gestione contabile separata presso il Ministero dell'industria denominato « Fondo speciale per il trasferimento dell'innovazione tecnologica alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane ».

Dal fondo speciale sono finanziati, mediante erogazione di contributi in conto capitale diretti alle imprese, progetti specifici di intervento che abbiano per oggetto attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione mirate all'introduzione di innovazione sia nei processi produttivi, sia nei prodotti. Sono ammessi ai contributi del fondo anche interventi di innovazione organizzativa, commerciale e tecnico-gestionale.

Gli interventi sono classificati in quattro tipi, dei quali i primi due hanno una particolare rilevanza per il numero delle imprese che possono simultaneamente beneficiarne. Questo vale per gli interventi di tipo dimostrativo mirati a verificare in reali applicazioni presso le imprese l'efficienza tecnologica e la convenienza economica di sistemi e processi di produzione innovativi, che in caso di successo dell'azione dimostrativa intrapresa possono essere trasferiti ad una pluralità

di operatori industriali. Notevoli potenzialità sono anche da assegnare ad interventi su scala territoriale o comprensoriale, tali cioè da coinvolgere imprese di più settori produttivi che operano in modo integrato dal punto di vista produttivo in senso stretto ma anche commerciale e organizzativo su di un unico territorio. La realtà economica italiana esprime un numero rilevante di sistemi produttivi con tali caratteristiche, che stanno attraversando un processo di trasformazione per continuare a svolgere la loro funzione positiva per l'economia nazionale. Il successo di tale trasformazione sarà in gran parte condizionato dalla tempestività e qualità del processo di acquisizione e introduzione di nuove tecnologie.

Interventi di questi due tipi sono già realizzati dall'ENEA negli ultimi anni con riferimento alle fonti rinnovabili di energia, all'uso razionale dell'energia nei processi produttivi, al trasferimento di tecnologie del settore energetico ad altri settori produttivi. Si tratta ora di allargare il numero e le tipologie di questi interventi e di utilizzare a tale fine anche le potenzialità di ricerca del CNR.

Gli altri due tipi di destinazione nell'utilizzo del fondo, anche se più usuali, non sono per questo meno importanti. Ci si riferisce al trasferimento a singole imprese di specifiche tecnologie (basti pensare come esempio alla microinformatica, alle tecnologie di trattamento dei materiali, all'analisi di affidabilità delle prestazioni, alle biotecnologie con particolare riferimento all'agricoltura) e al contributo alle spese sostenute dalle imprese per l'acquisizione di servizi tecnico-scientifici ed organizzativi.

Per consentire agilità alla fase operativa, è prevista l'approvazione da parte del CIPE di un programma triennale che fissa le direttive di carattere generale, mentre l'iniziativa di proposta del programma e la gestione operativa sono affidate al Ministero dell'industria. Allo scopo di favorire la migliore funzionalità e competenza tecnica del Ministero dell'industria è prevista la collaborazione tecnica dell'ENEA, del CNR e dell'Unioncamere che

possono dare un utile contributo di competenze.

Tale collaborazione, da definire mediante apposita convenzione tra le parti, riguarderà:

la formulazione del programma triennale già citato;

l'esecuzione dell'istruttoria tecnica su specifici singoli progetti, che data la loro dimensione finanziaria o complessità tecnologica, richiedano una particolare valutazione;

la verifica dello stato di avanzamento e dei risultati conseguiti sia dal programma nel suo complesso, sia dai singoli progetti.

La redazione del programma triennale deve anche rappresentare un'occasione di ricognizione e coordinamento delle diverse iniziative di trasferimento tecnologico in atto nel paese ad opera dei diversi operatori pubblici e in particolare del CNR e dell'ENEA.

L'articolo 3 mette in funzione organi di raccordo e di snodo nel territorio del processo di trasferimento dell'innovazione che per sua natura è diffuso e non può essere gestito in modo esclusivamente centralizzato.

Opportunamente rinforzate dalla messa a disposizione di collaborazioni con il CNR e con l'ENEA e da limitati interventi organizzativi interni, le camere di commercio, che a livello provinciale sono distribuite sul territorio nazionale ed istituzionalmente hanno un rapporto continuo con le strutture produttive, possono svolgere una funzione estremamente positiva per accelerare il processo di moltiplicazione dell'impiego effettivo delle tecnologie. La proposta di legge assegna alle camere di commercio molteplici funzioni di tipo informativo, propositivo e di assistenza. In particolare, alle camere di commercio è affidata, non in esclusiva, l'attività di raccolta, elaborazione e diffusione dell'informazione, sia sulla disponibilità e sull'effettivo utilizzo di tecnologie in ambito nazionale e internazionale, sia sui diversi strumenti pub-

blici in atto per la promozione della capacità tecnologica delle imprese. A questo scopo dovrà essere fatto riferimento: ai programmi di sviluppo degli enti pubblici nazionali (in particolare i programmi di promozione industriale) e ai connessi servizi tecnologici; alle disposizioni di legge in materia di riconversione industriale a sostegno delle iniziative produttive sia di carattere orizzontale sia specifiche dei diversi settori (quali la legge n. 46 del 1982 e la legge n. 308 sempre del 1982); agli interventi di sostegno alle imprese realizzati sotto varie forme della Comunità economica europea; a strutture o interventi di incentivazione realizzati a livello regionale.

Tra i compiti affidati alle camere di commercio rientrano quelli relativi:

all'individuazione, aggregazione e stimolo della domanda di nuove tecnologie e dei servizi da parte di imprese o consorzi di imprese;

all'assistenza alle imprese e loro consorzi per la predisposizione di documentazione tecnica necessaria per l'utilizzo dei diversi strumenti pubblici di incentivazione;

alla promozione di organismi associativi tra le imprese aventi per scopo le finalità della legge.

Per valorizzare la capacità di contributo delle iniziative provinciali o regionali spontaneamente sorte in forma di associazioni di varia natura fra le imprese per la diffusione delle tecnologie, è previsto che le camere di commercio possano stipulare accordi di collaborazione con queste nuove strutture, in una logica mirata a consentire pluralità di rapporti e a favorire le iniziative con maggiore imprenditorialità ed efficacia.

L'articolo 4 dispone che il Ministro dell'industria presenti annualmente una relazione analitica sullo stato di applicazione della legge e che il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato complessivo delle attività pubbliche finalizzate alla promozione delle capacità tecnologiche delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane, con riferimento particolare, ma non esclusivo, ai risultati e alle prospettive degli strumenti disposti dalla presente legge. La relazione sarà predisposta dal Ministro avvalendosi dell'apporto di analisi e valutazione che gli saranno forniti dal CNR e dall'ENEA.

L'articolo 5 dispone l'autorizzazione di spesa per lire 400 miliardi per il triennio 1985-1987 in ragione di lire 100 miliardi per il primo anno e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni successivi.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

La presente legge si propone di favorire l'introduzione ed incentivare l'impiego di nuove tecnologie nelle attività di produzione e commercializzazione svolte da piccole e medie imprese, individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675, industriali, agricole e dei servizi, e da imprese artigiane, ivi comprese le forme associative previste dalla legge.

L'insieme di tali operatori economici viene indicato nella presente legge con la denominazione « piccole e medie imprese ed imprese artigiane ».

## ART. 2.

È costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il « Fondo speciale per il trasferimento dell'innovazione tecnologica alle piccole e medie imprese ed alle imprese artigiane », con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. L'attività del Fondo ha la durata di cinque anni.

Il Fondo è destinato all'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese per il finanziamento di progetti specifici di intervento che hanno per oggetto iniziative di innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese o presso le imprese artigiane. Tali progetti comprendono attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, relativamente ad innovazioni sia nei processi produttivi, sia nei prodotti, nonché interventi di innovazione organizzativa, commerciale e tecnico-gestionale.

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Comitato interministeriale per la pro-

programmazione economica, sentita la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, delibera entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un programma triennale di intervento, suscettibile di revisione annuale con le stesse procedure, nel quale sono stabilite le condizioni di ammissibilità degli interventi, i criteri di priorità, i criteri e le modalità per l'esecuzione dell'istruttoria. Detto programma triennale terrà conto del complesso degli interventi pubblici in atto per la promozione della capacità tecnologica delle imprese quali i programmi di ricerca e sviluppo degli enti pubblici nazionali e i connessi servizi tecnologici, nonché delle specifiche disposizioni di legge in materia.

La delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica preciserà in particolare la ripartizione delle risorse finanziarie destinate alle piccole e medie imprese ed alle imprese artigiane per interventi:

a) di tipo dimostrativo, aventi cioè caratteristiche di verifica di efficienza tecnologica e di convenienza economica di sistemi e processi di produzione innovativi, che possano essere trasferiti ad una pluralità di operatori industriali in caso di successo dell'azione dimostrativa intrapresa;

b) di tipo territoriale, suscettibili cioè di coinvolgere interventi operativi innovativi su più settori, ma attinenti ad un unico contesto territoriale e connessi da effetti di sinergia economica;

c) di trasferimento tecnologico a singole imprese;

d) di contributo alle spese sostenute dalle imprese per l'acquisizione di servizi tecnico-scientifici od organizzativi.

Agli interventi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, insieme considerati, dovrà essere destinata una quota non superiore al sessanta per cento delle disponibilità totali.

In applicazione degli indirizzi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica di cui



al terzo comma, con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa, entro trenta giorni dalla data della delibera stessa, le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si avvale della collaborazione tecnica del Centro nazionale delle ricerche, dell'Ente nazionale per l'energia atomica e dell'Unioncamere con modalità da stabilire mediante apposita convenzione tra le parti:

a) per la formulazione del programma triennale di cui al terzo comma;

b) per l'esecuzione dell'istruttoria tecnica su singoli progetti nei casi in cui le procedure definite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica in applicazione dello stesso comma la prevedono;

c) per la valutazione dello stato di avanzamento e dei risultati dei singoli progetti e del programma triennale nel suo complesso.

### ART. 3.

Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono affidati compiti di:

a) raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni sulla disponibilità e sull'effettivo utilizzo delle tecnologie in ambito nazionale e internazionale;

b) individuazione, aggregazione e stimolo della domanda di nuove tecnologie e dei servizi da parte di piccole e medie imprese e di imprese artigiane operanti nel territorio di competenza;

c) raccolta, elaborazione e diffusione dell'informazione sui diversi strumenti pubblici in atto per la promozione della capacità tecnologica delle imprese, quali i programmi di ricerca e sviluppo degli enti pubblici nazionali e i connessi servizi tecnologici, le disposizioni di leg-

ge in materia, gli interventi di sostegno a carattere comunitario, eventuali interventi o strutture di carattere regionale;

*d)* assistenza alle piccole e medie imprese ed alle imprese artigiane nella predisposizione della documentazione tecnica necessaria per l'utilizzo degli strumenti di cui alla precedente lettera *c)*;

*e)* attivazione di meccanismi — quali incontri, istituzione di centri di informazione, di formazione e simili — per facilitare contatti e valutazioni congiunte di proposte fra detentori di capitali, imprenditori, proponenti di idee e progetti innovativi, inventori singoli e associati;

*f)* promozione di organismi associativi tra imprese piccole e medie ed imprese artigiane aperti anche alla partecipazione di enti pubblici e privati aventi le finalità previste dalla presente legge;

*g)* assistenza alle piccole e medie imprese ed alle imprese artigiane per la predisposizione e presentazione della documentazione necessaria alla ammissibilità dei singoli progetti.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i servizi di cui alla lettera *d)* del precedente comma applicano tariffe che saranno fissate secondo le norme vigenti e tenuto conto dell'obiettivo promozionale.

Per lo svolgimento di detti compiti, oltre che le proprie strutture operative già disponibili, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura utilizzano:

*a)* appositi uffici per il trasferimento tecnologico (UTT) da istituire presso le stesse camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da queste dipendenti;

*b)* collaborazione con il Centro nazionale delle ricerche e l'Ente nazionale per l'energia atomica che prevedano iniziative coordinate tra gli enti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nello svolgimento delle diver-

se funzioni rispettivamente assegnate dalle leggi vigenti relative al trasferimento di tecnologie.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto le modalità organizzative degli uffici per il trasferimento tecnologico e il loro organico che non potrà comunque superare per ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura il tre per cento dell'attuale organico complessivo delle stesse.

Per lo svolgimento dei compiti di cui al primo comma, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono altresì stipulare convenzioni con organismi associativi di imprenditori cui partecipino enti pubblici locali o regionali operanti su scala provinciale o regionale.

#### ART. 4.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta ogni anno una relazione analitica sullo stato di applicazione della presente legge.

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica presenta annualmente al Parlamento, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una relazione analitica sui risultati conseguiti dai diversi strumenti di intervento pubblico in atto per la promozione della capacità tecnologica delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane. Per la formulazione di tale relazione il Ministro si avvale dell'apporto di analisi e valutazioni fornito dal Centro nazionale delle ricerche e dall'Ente nazionale per l'energia atomica.

#### ART. 5.

Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per il periodo 1985-1987, la spesa di

lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1985, e lire 150 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1986 e 1987.

All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1985 mediante riduzione per lire 80 miliardi del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1985 alla voce « Amministrazioni diverse — Fondo investimenti e occupazione » e per lire 20 miliardi del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1985 alla voce « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Servizi alla innovazione per l'impresa minore »; per gli anni 1986 e 1987 mediante corrispondente riduzione per lire 150 miliardi del capitolo n. 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ciascuno degli esercizi considerati.